

Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico

Al fine di orientare i Comuni nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e in coerenza con l'integrazione paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale approvato con deliberazione di Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, si forniscono di seguito apposite Linee guida.

Le suddette Linee guida costituiscono indicazioni metodologiche di riferimento in relazione alle disposizioni di cui al regolamento 32/R/2017 e sono definite con particolare riguardo per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, per la disciplina del territorio rurale relativamente agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e agli ambiti periurbani, nonché per il perseguimento della qualità degli insediamenti.

Articolo 1

**Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
(art.3 del Regolamento 32/R/2017)**

1. I piani strutturali e i piani strutturali intercomunali individuano il perimetro del territorio urbanizzato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 65/2014 e tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT, Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee quale guida metodologica, con le seguenti modalità:

- a) ricognizione dei morfotipi della città contemporanea di cui all'Abaco delle invarianti strutturali del PIT;
- b) definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle *Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea*. Tale individuazione tiene conto anche delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani;
- c) inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata.

2. Le perimetrazioni dell'urbanizzazione rappresentate nella Carta del Territorio Urbanizzato in scala di 1:50.000 del PIT hanno valore indicativo.

Articolo 2

**Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici
(art.8 del Regolamento 32/R/2017)**

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici di cui all'articolo 66 della l.r. 65/2014, definiti dal PIT quale "intorno territoriale", sono costituiti, in riferimento all'articolo 8 del Regolamento 32/R/2017, dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. La loro individuazione si basa sul riconoscimento degli aspetti di valenza paesaggistica che concorrono alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e di cui promuovere la conservazione e la riproduzione, secondo quanto indicato ai successivi commi 3 e 4.

3. Laddove gli ambiti di cui al comma 1 siano pertinenze di centri e nuclei storici ricadenti all'interno di aree soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, per l'individuazione di cui al comma 2 e per

la definizione della relativa disciplina di cui al comma 5, dovranno essere utilizzati i contenuti delle corrispondenti Schede di vincolo (Elaborato 3B – Sezione 4 del PIT).

4. Fermo restando quanto indicato al comma 3, per l'individuazione dell'intorno territoriale dei centri e nuclei storici non ricadenti all'interno di aree soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, si dovrà fare riferimento agli elementi valoriali riconosciuti nello Statuto del Territorio del PIT di cui all'articolo 6 della l.r. 65/2014, nonché della sua articolazione nelle quattro invarianti strutturali (Abachi delle invarianti strutturali e Schede d'ambito), con particolare riferimento alla presenza dei seguenti aspetti:

- a) il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri morfologici dei luoghi, nonché le emergenze geomorfologiche (quali affioramenti rocciosi, biancane, calanchi, balze, etc.);
- b) la struttura ecosistemica/ambientale in riferimento alle componenti vegetazionali anche lineari (siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili), che caratterizzano il contesto di inserimento del centro o nucleo;
- c) gli insediamenti di valore storico-testimoniale legati al centro o nucleo di riferimento;
- d) le aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso;
- e) i percorsi della viabilità storica quali elementi di connessione tra insediamenti, emergenze architettoniche e territorio aperto;
- f) i manufatti ed i complessi architettonici di interesse storico;
- g) gli assetti agrari tradizionali in riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie ad essi correlate, alla viabilità podereale e interpodereale, nonché alle relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento;
- h) i punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi ad alta intervisibilità) che si aprono da e verso i centri ed i nuclei storici, con particolare riferimento a quelli dai tracciati panoramici e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

5. Gli strumenti della pianificazione urbanistica definiscono, rispetto agli elementi di valenza paesaggistica di cui al comma 4, una apposita disciplina che garantisca il mantenimento degli stessi all'interno dell'ambito e la salvaguardia delle relazioni funzionali e percettive che intercorrono con i nuclei e i centri storici, attraverso:

- a) la salvaguardia dei rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini di impianto storico;
- b) il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico, conservandone i caratteri tradizionali e la consistenza;
- c) il mantenimento dei varchi visuali di rilevante valore estetico-percettivo;
- d) la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
- e) la valorizzazione e riqualificazione dei collegamenti storicamente consolidati anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico ed il suo contesto.

6. La disciplina di cui al comma 5 dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10 della Disciplina del Piano e altresì:

- a) favorire nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell'agricoltura il mantenimento degli assetti agrari tradizionali, la diversificazione colturale, la leggibilità dei rapporti tra usi del suolo storicamente consolidati e trame agrarie;
- b) escludere interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico e dei suoi rapporti con il contesto paesaggistico.

Articolo 3

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani
(art.9 del Regolamento 32/R/2017)

1. Per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani, di cui all'articolo 67 della l.r. 65/2014, gli strumenti della pianificazione urbanistica fanno riferimento ai seguenti elaborati del PIT:

- a) Disciplina del Piano (articoli 9 e 11);
- b) Schede d'ambito;
- c) Abachi delle invarianti strutturali;
- d) specifiche disposizioni contenute nelle Schede di vincolo (Elaborato 3B – Sezione 4 del PIT), laddove in presenza di aree soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004.

2. Nell'Abaco relativo alla IV invariante "I caratteri morfotipologici dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali" di cui al comma 1, sono contenute indicazioni per:

- a) l'individuazione all'interno dei singoli morfotipi della eventuale presenza di ambiti periurbani in cui ancora sono leggibili le caratteristiche paesaggistiche del relativo morfotipo;
- b) la descrizione del valore paesaggistico, ambientale e sociale espresso dagli ambiti periurbani;
- c) le azioni da intraprendere affinché gli ambiti periurbani possano efficacemente concorrere alla conservazione degli elementi del paesaggio rurale che connotano il morfotipo di appartenenza.

Articolo 4

Criteri per la qualità degli insediamenti - Riqualificazione del margine urbano
(art.17 comma 1 del Regolamento 32/R/2017)

- 1. Al fine del assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, gli strumenti di pianificazione assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione le disposizioni contenute nell'integrazione paesaggistica del PIT.
- 2. Al fine di garantire un equilibrato rapporto tra le aree periurbane e il margine degli insediamenti, le indicazioni degli Abachi delle invarianti strutturali del PIT, richiamate all'articolo 3 comma 2, devono integrarsi con quanto espresso, per l'Invariante III "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali", dagli *Obiettivi*, dalle *Indicazioni per le azioni* relative ai morfotipi insediativi e dagli *Obiettivi specifici* relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT.
- 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in coerenza con i contenuti del PIT, la disciplina comunale definisce azioni volte a:
 - a) la qualificazione dell'impianto paesaggistico attraverso il ripristino degli elementi vegetazionali, idrici e morfologici tradizionali, laddove ancora leggibili, promuovendo la ricomposizione della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (viabilità podereale, rete scolante, vegetazione di corredo);
 - b) il recupero e valorizzazione delle aree periurbane degradate, spesso utilizzate per attività fortemente impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale (depositi a cielo, aperto, etc.), sottoutilizzate o in stato di abbandono;
 - c) la mitigazione degli impatti ambientali, visivi ed acustici connessi alla presenza di insediamenti edificati e di infrastrutture;
 - d) la riqualificazione e la creazione delle connessioni ecologiche con particolare riferimento a quelle individuate nella "Carta dei caratteri ecosistemici dei paesaggi", contenuta nell'Abaco del PIT relativo alla II invariante, quali corridoi ecologici o direttrici di connettività da mantenere, ricostituire o riqualificare;
 - e) la ricostruzione del sistema degli elementi vegetali lineari;
 - f) la riqualificazione del sistema delle acque con funzione ecologica;
 - g) l'insediamento di attività agricole multifunzionali o di servizi per la collettività (orti sociali, fattorie didattiche, agricoltura sociale, spazi ed attrezzature per lo sport, aree a verde pubblico, attività di supporto alla mobilità dolce);
 - h) la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale e in particolare tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano;
 - i) la valorizzazione degli accessi e dei margini delle aziende agricole;

- j) la riconnessione con le aree periurbane di spazi inedificati interclusi anche attraverso la realizzazione di una rete di percorsi dedicati alla mobilità dolce;
- k) la riqualificazione dei margini urbani attraverso una progettazione dei fronti e dei retri urbani rivolti verso lo spazio agricolo che favorisca la creazione di elementi di connessione anche visuale e di attraversamento;
- l) la definizione di indirizzi per la riqualificazione paesaggistica delle aree produttive ed artigianali eventualmente presenti anche attraverso adeguate schermature, barriere visive ed antirumore.

Articolo 5

Criteri per la qualità degli insediamenti - Spazi pubblici, verde urbano e verde di connessione ecologica
(art.17 comma 2 del Regolamento 32/R/2017)

1. Al fine di assicurare la dotazione e la continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, nonché per favorirne l'incremento e il miglioramento, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 62 comma 1 lettera b) della l.r. 65/2014, assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione le indicazioni contenute nell'Integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico, secondo quanto definito ai commi successivi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e in coerenza con i contenuti del PIT, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento l'Abaco delle Invarianti strutturali e le Schede degli ambiti di paesaggio del PIT, relativamente a:
 - a) Invariante I "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", con specifico riferimento alle *Indicazioni per le azioni* relative ai sistemi morfogenetici;
 - b) Invariante II "I caratteri ecosistemici del paesaggio", con specifico riferimento alle *Criticità e indicazioni strategiche* e alle *Indicazioni per le azioni* relative ai morfotipi ecosistemici;
 - c) Invariante III "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali", con specifico riferimento agli *Obiettivi* e alle *Indicazioni per le azioni* relative ai morfotipi insediativi, nonché agli *Obiettivi specifici* relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee.